



Consiglio Regionale della Puglia

3<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

*Il Presidente*

**DDL" Sviluppo degli interventi in favore dei minori"**

**PDL" Dipietrangelo e Colasanto - Promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"**

## RELAZIONE - TESTO UNIFICATO

### **" SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELLA ADOLESCENZA "**

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,  
la legge 28 agosto 1997, n. 285, " Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ha istituito un Fondo nazionale finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale.

Si rende, pertanto, indispensabile disciplinare gli interventi regionali per la promozione delle politiche sociali in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

I comuni, titolari delle politiche sociali nel territorio, sono i primi destinatari di questa legge.

Essi, con il coordinamento delle amministrazioni provinciali, mediante accordi di programma con altre istituzioni interessate, quali i Provveditorati agli studi, le Aziende unità sanitarie locali, i Centri per la giustizia minorile e con il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dovranno predisporre ed attuare appositi piani di intervento per una politica unitaria per l'infanzia e l'adolescenza.

Per l'attuazione dei compiti assegnati alla Regione in ordine all'individuazione degli ambiti territoriali d'intervento, alla ripartizione dei fondi ed alle linee di indirizzo, di verifica e di monitoraggio, la Commissione esaminati i testi, indicati a margine, ed emendatili, è pervenuta alla seguente articolazione:

l'art.1 e 2 definiscono l'oggetto e le finalità, che sono volte alla disciplina degli interventi ed al sostegno delle iniziative degli Enti locali;

l'art.3 istituisce apposita Commissione consultiva, con compiti consultivi e propositivi per l'attività della Regione in tema di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, con la partecipazione di esperti provenienti dalle istituzioni interessate:

l'art.4 istituisce il Centro regionale di raccolta ed elaborazione dei dati sulla condizione dei minori in Puglia, in raccordo con il Centro Nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, di cui all'art. 8 della legge 285 ed istituito con legge 23 dicembre 1997, n. 451;



*Consiglio Regionale della Puglia*

**3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Servizi Sociali)*

*Il Presidente*

**l'art. 5. definisce gli ambiti territoriali di intervento che in sede di prima attuazione sono individuate nelle cinque Province;**

**l'art.6 definisce le competenze delle Amministrazioni Provinciali alle quali vengono assegnati compiti di promozione, coordinamento e formazione;**

**l' art.7 detta le norme fondamentali per le predisposizioni dei piani di intervento;**

**l' art.8 indica i criteri per l'assegnazione delle risorse agli ambiti territoriali e per le linee d'indirizzo ai quali dovrà attenersi la Giunta regionale nello stabilire le modalità di accesso agli interventi finanziari regionali, i criteri di finalizzazione delle risorse e di priorità delle iniziative, gli strumenti di verifica e dell'efficacia delle attività;**

**l' art.9 norma finanziaria, istituisce i relativi capitoli di bilancio; rivenienti dalle risorse della legge n.285/97 e dalla legge n.451/97.**

**La terza Commissione nella seduta del 30/9/98, sul testo unificato e allegato alla presente relazione, ha espresso parere favorevole a maggioranza.**

**Invito, pertanto, il Consiglio ad approvare.**

**Il relatore**  
**( Enrica Errico )**



*Consiglio Regionale della Puglia*

**1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
*(Bilancio - Finanze e Programmazione)*

*Il Presidente*

**I COMMISSIONE CONSILIARE  
DECISIONE N. 6/P DEL 29 OTTOBRE 1998**

**Numero componenti I Commissione: 13**  
**All'apertura della seduta sono presenti 13 Commissari.**

1. La I Commissione, nella seduta del 29 ottobre 1998, ha esaminato il seguente provvedimento, trasmesso dalla III Commissione consiliare per il parere finanziario in data 28 ottobre 1998:

**Testo unificato d.d.l. e p.d.l. "Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza".**

2. La I Commissione, ha espresso a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere finanziario contrario.

3. Il suddetto parere è stato espresso con il seguente voto dei Commissari:

- favorevoli:** Crocco, Basurto, Gualtieri, Rinaldi
- contrari:** Angiuli, Introna, Sgobio, Tagliente, Tondo.

**Assenti al momento del voto:** Amodio (in sostituzione di Fitto), Festinante Frisullo e Santaniello

**RESPONSABILE I COMMISSIONE**  
**(Dott. Ignazio DAMIANI)**

**PRESIDENTE I COMMISSIONE**  
**(Avv. Antonio CROCCO)**



Consiglio Regionale della Puglia

3<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Servizi Sociali)

Il Presidente

## DECISIONE N. 111 DEL 30.9.1998

1. La terza Commissione nella seduta del 30.9.1998:
  - presi in esame il D.D.L. "Sviluppo degli interventi in favore dei minori" (A/C276/A) e la "P.D.L. Dipietrangelo Colasanto "Promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"(A/C 280/A):
  - udita la relazione dell'Assessore Saccomanno con i chiarimenti tecnici forniti dai funzionari dell'assessorato:
  - formulati emendamenti ai suddetti testi ;
2. Dopo ampia discussione, decide di esprimere

### PARERE FAVOREVOLE A MAGGIORANZA

sul testo unificato così come si rileva dall'allegato che costituisce parte integrante della suddetta decisione.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

**FAVOREVOLI :** Errico. Carbonelli (sostituisce Marmo) Tedesco e Lospinuso (sostituisce Tundo)

**ASTENUTI :** Godelli.

**CONTRARI :** Ursi, Colasanto

**ASSENTI :** (al momento della votazione) Caroppo (che sostituiva Sardelli) Pellegino, Ferri, Angiulli (Sostituisce Dipietrangelo)

4. La terza Commissione ha designato, quale relatore in Aula, IL Presidente Enrica Errico.

IL PRESIDENTE  
(Enrica Errico)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Beatrice Romanazzi)



# Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

*Il Presidente*

**D.D.L. "SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI".**

**P.D.L. DIPIETRANGELO - COLASANTO " PROMOZIONE DI DIRITTI E DI OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA"**

**TESTO UNIFICATO : "SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA"**

## **Art 1 (Oggetto)**

**1. La presente legge detta norme per la programmazione e l'organizzazione di iniziative degli Enti Locali volte alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, in attuazione della Legge 28 Agosto 1997, n. 285.**

## **Art 2 (Finalità e principi)**

**1. Gli interventi previsti nella presente legge sono finalizzati a realizzare sul territorio regionale un sistema di servizi, opportunità e garanzie volte al pieno sviluppo della personalità del minore e alla valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la crescita della persona.**

**2. I Comuni, privilegiando forme di gestione associata, avviano progetti territoriali in cui prediligere processi di integrazione tra le politiche socio-assistenziali, educative e socio-sanitarie che siano volte al superamento degli interventi a carattere assistenziale e alla promozione dei diritti e delle opportunità per i minori.**

**3. A tal fine i Comuni nell'ambito delle proprie attività istituzionali garantiscono ai minori i diritti di partecipazione e di manifestazione del pensiero.**



# Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Servizi - Servizi Sociali)

*Il Presidente*

## Art. 3

*(Commissione Consultiva)*

1. E' istituita, presso l'Assessorato Regionale al Servizi Sociali, la Commissione Consultiva per i problemi dei minori costituita da:

- a) Assessore Regionale ai Servizi Sociali - Presidente;
- b) n.1 membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Provveditori agli Studi;
- c) n.1 membro, esperto in materia, designato dall'ANCI di Puglia;
- d) n.1 membro, esperto in materia, designato dall' UPI di Puglia;
- e) n.1 membro, esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di Giustizia minore per la Puglia;
- f) n.1 membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Presidenti dei Tribunali per minori della Puglia;
- g) n.1 membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- h) n.1 membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle cooperative sociali iscritte nell'Albo Regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- i) n.2 membri, esperti in materia, nominati dalla Giunta Regionale;
- l) Dirigente Settore Servizi Sociali della Regione;
- m) Dirigente Ufficio Minori della Regione.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura incarica tre anni e la mancata designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore, la Commissione è presieduta dal Dirigente del Settore Servizi Sociali.

4 La Commissione ha funzione consultiva e propositiva, nell'area delle problematiche relative all'infanzia e all'adolescenza a sostegno dell'azione della Regione.

Essa è convocata dal Presidente non meno di due volte l'anno, è validamente costituita con almeno sette membri e decide a maggioranza dei presenti.

5. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui all 'art. 4 della L.r. 12 agosto 1981, n.45 e successive modificazioni.



*Consiglio Regionale della Puglia*

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

*(Servizi Sociali)*

*Il Presidente*

Art.4

*(Centro regionale di documentazione)*

I - L'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali, in raccordo con le amministrazioni provinciali, anche in attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 opera quale Centro di raccolta ed elaborazione dati sulla condizione dei minori avvalendosi, eventualmente, di enti di ricerca pubblici e privati che hanno particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza

2. La Giunta Regionale emana le necessarie direttive di coordinamento cui gli enti locali devono attenersi per la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi a:

- a) attività di documentazione, studio, ricerca sulla condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) predisposizione della banca dati riferita ai servizi, progetti, alle risorse finanziarie ed alla loro destinazione per aree d'intervento.

3. Per sostenere le attività previste dal presente articolo, la Giunta Regionale assegna, ai Comuni singoli o associati e alle amministrazioni provinciali, risorse per finanziare progetti a gestione associata, al fine d'incentivare un sistema informatizzato di raccolta ed elaborazione dei dati su tutto il territorio regionale.



## *Consiglio Regionale della Puglia*

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

*Il Presidente*

### Art. 5 (Ambiti territoriali)

1. L'Assessore regionale ai servizi Sociali, al massimo ogni tre anni, sentito il parere della Commissione Consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'U.P.I. e dell'ANCI di Puglia, propone alla Giunta Regionale la determinazione di uno o più ambiti territoriali d'intervento per ciascuna Provincia. In sede di prima applicazione sono individuati cinque ambiti territoriali uno per ciascuna Provincia.

### Art. 6 (Competenze delle Province)

1. Le Province, per il rispettivo territorio, svolgono funzioni di promozione e coordinamento nei confronti degli enti locali.
2. Le province promuovono, d'intesa con i Comuni, programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza.



# Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

*Il Presidente*

## Art. 7

### (1 Piani territoriali d'intervento)

1. I Comuni, ricompresi negli ambiti territoriali di cui all'art. 5, approvano mediante accordi di programma di cui alla Legge 142/90, piani territoriali d'intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.

2. Il piano triennale d'intervento dovrà contenere i seguenti elementi:

- definizione del Comune capofila referente del progetto, responsabile delle procedure tecnico-amministrative;
- analisi quali - quantitative dei minori presenti nell'ambito;
- mappa ed analisi delle risorse pubbliche e del privato sociale disponibili sul territorio;
- definizione degli obiettivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 4, 5, 6 e 7 della L. 285 /97;
- individuazione delle risorse economiche disponibili o necessarie;
- elaborazione dei progetti annuali riferiti a servizi, azioni, interventi che si intendono attuare per raggiungere gli obiettivi previsti nel piano triennale attraverso la definizione:
  - a) del livello territoriale di intervento;
  - b) dei soggetti istituzionali e del terzo settore coinvolti nell'accordo di programma;
  - c) della copertura finanziaria, prevedendo una possibile compartecipazione dei soggetti coinvolti nonché le risorse già impegnate con finanziamenti di altre leggi o con fondi propri;
  - d) della durata e dei tempi di realizzazione;
  - e) della metodologia e degli strumenti di valutazione e verifica.

3. I piani territoriali di intervento, articolati in progetti esecutivi annuali, devono essere presentati alla Regione dal Comune capofila del progetto completi del piano economico e dell'accordo di programma stipulato tra i soggetti istituzionali coinvolti e degli eventuali contratti di programma con i soggetti del terzo settore.



# Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

*Il Presidente*

ART. 8

(Finanziamenti)

1. La Giunta Regionale entro trenta giorni dall'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dalle leggi statali e dal bilancio regionale attribuisce agli ambiti territoriali le quote di finanziamento come segue:
  - 4/10 in base alla popolazione residente
  - 6/10 in base alla popolazione minorile residente.
2. La Giunta Regionale riserva una quota delle risorse disponibili per la realizzazione di programma di formazione e di scambi interregionali in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.
3. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità d'accesso agli interventi finanziari regionali, i criteri di finalizzazione delle risorse e di priorità delle iniziative, gli strumenti di verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle attività realizzate, cui devono attenersi gli enti locali compresi i Comuni riservatari delle quote del 30% del Fondo di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285.
4. La Giunta regionale, nell'assumere le determinazioni di cui al terzo comma, dovrà prevedere che:
  - a) gli enti locali, assicurando la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, definiscano i piani territoriali d'intervento mediante accordi di programma in particolare con i Provveditorati agli Studi, le Aziende Sanitarie Locali ed i Centri di Giustizia minorile competenti per territorio;
  - b) i piani territoriali siano triennali e articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi con relativo piano economico e indicazione della copertura finanziaria;
  - c) il termine di presentazione dei piani d'intervento da parte degli enti locali sia fissato non oltre quattro mesi dall'adozione del provvedimento d'attribuzione dei finanziamenti agli ambiti territoriali;
  - d) siano valutati prioritariamente piani d'intervento presentati dai Comuni di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285;
  - e) sia incentivata l'attuazione dei progetti in forma associata tenendo conto prioritariamente dei Comuni rientrati in uno stesso distretto socio - sanitario.
5. La Giunta Regionale sentita la Commissione Consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza approva e finanzia i progetti presentati dai Comuni entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani d'intervento.
6. I fondi assegnati e non utilizzati all'interno di un ambito, possono essere destinati a finanziare i progetti di altri ambiti.



*Consiglio Regionale della Puglia*

**3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

*(Servizi Sociali)*

*Il Presidente*

**Art.9**

**(Norma finanziaria)**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1998 si fa fronte con la disponibilità di bilancio di £. 7.504.486.616 prevista al cap. 786000 "Trasferimenti derivanti dal Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (L.28/8/97, N.285 ART. 1 e 2), cui si aggiungeranno le successive assegnazioni statali vincolate,, e con la disponibilità di bilancio di £. 5.000.000.000 di cui al cap. 781030 "Contributi per iniziative assunte dai Comuni o direttamente dalla Regione, d'intesa con i Comuni, e connesse ai problemi della devianza minorile a seguito del trasferimento delle competenze - art. 23 - punto C - D.P.R. n. 616/77..
2. E' istituito in entrata il cap. n.i..... "Legge 23 dicembre 1997, n. 451 - art, 5 comma 2"- entrata vincolata.
3. E' istituito in uscita il cap. n.i..... "Fondo regionale per lo sviluppo degli interventi in favore dei minori", con la disponibilità di £ 5.000.000.000 per il 1998, al quale confluiscono i fondi di cui alla legge 23.12.1997, n.451, e gli stanziamenti regionali di cui ai capitoli 781030 e 781032 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 che, conseguentemente, vanno soppressi.
4. Per gli anni successivi agli oneri derivanti dalla presente legge, si farà fronte con gli stanziamenti previsti dai corrispondenti bilanci di previsione.